

O.M. n. 52/2021: come sopravvivere agli esami del I ciclo

*Raffaella Briani
e
Sandra Scicolone*

La cornice normativa di riferimento

- d.P.R. n. 263/2012
- D. Lgs. n. 62/2017
- D.M. n. 741/2017
- D.M. n. 742/2017
- O.M. n. 52 del 03 marzo 2021



L'ammissione all'esame di Stato a.s. 2020/2021


Art. 2, cc. 1 e 2, O.M. n. 52/2021

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017



L'ammissione all'esame di Stato

Art. 6, c. 5, D. Lgs. n. 62/2017

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.



L'ammissione all'esame di Stato


Circolare MIUR prot. n. 1865/2017

«In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10»

L'ammissione all'esame di Stato a.s. 2020/2021

Art. 2, c. 3, O.M. n. 52/2021


Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo



Un passo indietro: la valutazione nel primo ciclo

Art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 62/2017

*La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, **ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato**, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.*



L'ammissione all'esame di Stato



Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 (cfr. anche art. 2, c. 2, D.M. n. 741/2017)

1. *Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado **sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo**, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
2. *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
4. *Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, **se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.***

Art. 11 D.Lgs. n. 62/2017

Art. 11 D.Lgs. n. 62/2017

Per gli alunni con disabilità, *L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato* (comma 3). [...]

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe (comma 9)

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

*«l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017, **deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico**, e ciò "anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione" (così la circolare cit. a pag. 3 ult. cpv.)»*

**T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 6/2019;
Consiglio di Stato, sez. VI, ord. n. 6193/2018**



Contro l'impiego della media

C'è una «ragione sul piano tecnico che rende insidioso l'impiego della media: un presupposto logico del suo impiego, infatti, riguarda **la sostanziale equivalenza dei diversi elementi che concorrono al calcolo dell'indice di sintesi**. [...] Nella valutazione dell'apprendimento questo presupposto generalmente è assente: non possiamo infatti ritenere equivalente il valore da attribuire alle diverse verifiche, che hanno gradi di difficoltà e vertono su traguardi formativi differenti, oppure non possiamo ritenere equivalente il giudizio espresso in Matematica con quello in Educazione fisica o quello sul comportamento del ragazzo»

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf



Contro l'impiego della media

«Al di là dei limiti tecnici l'uso della media è pericolosa sul piano professionale in quanto tende a generare un corto circuito tra il momento istruttorio della valutazione, quello nel quale raccogliere dati e informazioni sull'esperienza di apprendimento dei nostri allievi e sui loro risultati, e il momento dell'espressione del giudizio. Quest'ultimo, come nel caso della metafora giudiziaria, non può che basarsi su un apprezzamento complessivo e globale dei dati e delle informazioni raccolti nella fase istruttoria, non può ridursi all'applicazione di un algoritmo; lo accettereste voi un giudice che estrae la sua calcolatrice dal taschino e somma l'interrogatorio dell'imputato, il riscontro documentale sul luogo del misfatto e l'esito dell'incidente probatorio per ricavarne la sentenza?»

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf



Certificazione delle competenze

Art. 6 O.M. n. 52/2021

1. *Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.*
2. *Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.*

ANP



Cosa fare nello scrutinio finale

- Deliberare l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato
- Assegnare il voto di ammissione
- Redigere la certificazione delle competenze per tutti gli alunni ammessi all'esame di Stato, anche se sarà consegnata solo a coloro che lo superano

✓ Per i candidati privatisti:

- non si attribuisce il voto di ammissione
- non si redige la certificazione delle competenze



Gestire lo scrutinio: consigli

- Collegio perfetto
- Proposta di voto del docente della disciplina
- Discussione collegiale durante lo scrutinio
- Formulazione collegiale del voto
- Allegare la proposta di voto al verbale di scrutinio in modo che rimanga traccia del percorso logico seguito dal Consiglio di classe per l'attribuzione del voto di ammissione
- **Il collaboratore può presiedere lo scrutinio?**

È possibile delegare il collaboratore a presiedere lo scrutinio solo se questi è componente del Consiglio di classe o se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio.



Il voto di ammissione all'Esame di Stato

Coerenza con la certificazione delle competenze che
«descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati» (art. 1, c. 3, D.M. n. 742/2017)

Quando si svolge l'Esame di Stato

Art. 1, c. 2, O.M. n. 52/2021

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica

N. B.: Art. 231 bis D.L. n. 34/2020 - Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

Di cosa consta l'esame?

Art. 2, c. 4, O.M. n. 52/2021

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3

Di cosa consta l'esame?

- **Art. 2, c. 5, O.M. n. 52/2021**
- *L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:*
 - *a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;*
 - *b) delle competenze logico matematiche;*
 - *c) delle competenze nelle lingue straniere.*
- **Art. 2, c. 6, O.M. n. 52/2021**
- *Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*





Art. 2, cc. 7-8-9,
O.M. n.52/2021

Assegnazione
dell'elaborato

7. Per gli **alunni con disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
8. Per gli alunni con **disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
9. Per le situazioni di alunni con **altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

L'elaborato: assegnazione e tempi

Art. 3, c. 1, O.M. n. 52/2021

L'elaborato è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e **assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021**.

È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

L'elaborato: la tematica

Art. 3., c. 2, O.M. n. 52/2021

- a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.





Art. 3, c. 3, O.M. n. 52/2021

L'elaborato consiste in un **prodotto originale**, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato **sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale** per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere **una o più discipline** tra quelle previste dal piano di studi.

L'elaborato: come realizzarlo

Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Art.4, c. 3, D.M. n. 741/2017

3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto

Art.4, c. 4, D.M. n. 741/2017

4. *In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.*

Art. 5 D.M. n. 183/2019 Modificazioni al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»



Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Nota MI n. 5772 del 4 aprile 2019

«Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.»



Valutazione finale

Art. 4, c. 1, O.M. n. 52/2021

La commissione d'esame **definisce i criteri di valutazione della prova d'esame** tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5:

- prova orale
- realizzazione e presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato

Art. 4, c. 2, O.M. n. 52/2021

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi



Valutazione finale

I **criteri di valutazione** della prova d'esame, che è unica, devono tenere a riferimento:

- il **profilo finale** dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica;
- l'**accertamento** del livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
 - a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - b) delle competenze logico matematiche;
 - c) delle competenze nelle lingue straniere.

Suggerimento: griglia unica



Gli alunni privatisti

Art. 5 O.M. n. 52/2021

Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5.

Elaborato:

- individuato **entro il 7 maggio 2021** dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno
- **trasmesso** dall'alunno privatista al consiglio di classe **entro il 7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.



Gli alunni in istruzione parentale

La base normativa, oltre al D. lgs. n. 62/2017, risiede nell'art. 3 del D.M. 741/2017 "Ammissione all'esame dei candidati privatisti" poiché non esiste disposizione specifica sul punto

I requisiti richiesti sono:

- l'età (aver compiuto 13 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sostiene l'esame)
- l'ammissione (o idoneità) alla frequenza della classe prima della secondaria di primo grado

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio

Non è quindi previsto alcun esame preliminare per l'ammissione agli esami di Stato



L'attribuzione della lode

Art. 4, c. 3, O.M. n. 52/2021

*La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, **con deliberazione all'unanimità della commissione**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.*



L'attribuzione della lode

Il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato, non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione (inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio) che non sostituisce la motivazione. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissentente non è adeguatamente motivata.

Nel caso di specie, non è chiara la motivazione specifica relativa alla partecipazione alle attività con contributi autonomi e personali che non appaiono trovare agevole riscontro nei parametri di valutazione applicabili alla valutazione dell'alunno e rapportati ai giudizi espressi dai docenti nel corso dell'intero triennio.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Bis, 22/01/2021 n. 903



La pubblicazione degli esiti


Art. 4, cc. 4-5, O.M. n. 52/2021

*4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite **affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, **nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.*

5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.



Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza



Alunni degenti, alunni fragili, casi specifici

Art. 9, c. 1 O.M. n. 52/2021

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.



Art. 9, c. 3-4, O.M. n. 52/2021

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – **ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.**

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, **in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica**, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Videoconferenza o altra modalità sincrona



Art. 8 O.M. n. 52/2021

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, **consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato** di cui all'articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.
2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall'elaborato, **è comunque accertato**, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, **il possesso delle competenze e, in particolare: a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8); b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16).**
3. L'esame è condotto sulla base del **patto formativo individuale** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

CPIA

Art. 8 O.M. n. 52/2021

4. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, **secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico**, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche **tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato**.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122. **Nella sessione straordinaria non si prevede la realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1.**

6. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

7. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022

CPIA

Art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122



Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2021, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente Il Ministro dell'istruzione 4 scolastico, sentito il collegio dei docenti. A tal fine, la comunicazione di attivazione della sessione straordinaria è trasmessa all'Ufficio scolastico regionale competente. Entro il 31 marzo 2021 possono altresì sostenere l'esame di stato gli adulti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 5, dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 9.

CPIA

In attesa dei protocolli di sicurezza

Art. 9, c. 5, O.M. n. 52/2021

*Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza **sono diramate con successive indicazioni**, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.*



Cosa fa il Consiglio di classe:

assegna la tematica per l'elaborato entro il 7 maggio
delibera l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato assegnando il voto di ammissione
redige la certificazione delle competenze per i soli candidati interni

Cosa fa la Commissione:

si riunisce preliminarmente per deliberare:
criteri di valutazione della prova
criteri di attribuzione della lode

Si riunisce al termine dello svolgimento delle prove di esame per deliberare,
su proposta della sottocommissione, la valutazione finale e l'eventuale attribuzione della lode

Cosa fa la sottocommissione:

assiste allo svolgimento della prova orale
formula la proposta di valutazione finale alla Commissione

Una sintesi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Raffaella Briani e Sandra Scicolone

Buon lavoro!